

COMUNE DI UMBERTIDE

Provincia di Perugia

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'imposta introdotta dalla legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) si compone di tre tributi:

A) **Imposta Municipale Propria – IMU**, di natura patrimoniale;

B) **Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI**, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

C) **Tassa sui Rifiuti – TARI**, la cui finalità è quella di finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per l'anno 2018 i suddetti tributi sono articolati per il Comune di Umbertide nel modo seguente:

A) Imposta Municipale Propria - IMU

Dovrà essere pagata dal proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'imposta dovrà quindi essere pagata per gli altri fabbricati, e cioè per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili.

I termini di pagamento dell'IMU sono i seguenti ¹:

18 giugno 2018 (acconto)	tutte le tipologie di immobili
17 dicembre 2018 (saldo)	

Per il calcolo dell'imposta si applicano le seguenti aliquote:

- abitazione principale nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,50% (detrazione: € 200,00);
- altri immobili e aree fabbricabili: 0,86%;
- immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 0,86% (di cui 0,76% è la quota spettante allo Stato e 0,10% la quota di competenza del Comune).

Le aliquote sono state approvate con delibera C.C. n. 5 del 16/2/2018 (consultabile sul sito internet del Ministero delle Finanze: <http://www.finanze.it>, sezione "Fiscalità regionale e locale").

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

¹ Termini scadenti di sabato e domenica prorogati al lunedì.

primo grado che le utilizzano come abitazione principale è prevista, al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legge, la riduzione del 50% della base imponibile.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, al ricorrere dei requisiti di legge e fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per gli immobili locati a **canone concordato** l'imposta e' ridotta al 75 per cento.

E' disponibile gratuitamente in apposita sezione del sito internet del Comune ("Calcolo IUC") un programma che consente al contribuente di effettuare il calcolo dell'IMU e la compilazione, con i codici tributo appropriati, del modello F24.

B) Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI

E' il tributo istituito dalla l. n. 147/2013. Il gettito che ne deriva è destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, ovvero quei servizi erogati dal Comune in favore della collettività e non a beneficio del singolo cittadino.

E' tenuto al pagamento della TASI chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati, aree edificabili ed immobili rurali ad uso strumentale, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Per il 2018 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale sia dal possessore (ad es. proprietario) che dall'utilizzatore (ad es. inquilino) e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante (ad es. inquilino) sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile (ad es. proprietario) nella misura dell'80%. Il titolare del diritto reale è tenuto al pagamento dell'80% anche nel caso in cui l'occupante, ricorrendone i presupposti, non sia tenuto al versamento della TASI.

I termini di pagamento della TASI sono i seguenti ²:

18 giugno 2018 (acconto)	tutte le tipologie di immobili
17 dicembre 2018 (saldo)	

Per il calcolo della TASI si applicano le seguenti aliquote:

- abitazione principale nella categoria catastale A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze: 0,10%;
- altri immobili e aree fabbricabili: 0,20%;
- immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 0,20%;
- immobili classificati nella categoria catastale C/1: 0,20%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,10%.

² Termini scadenti di sabato e domenica prorogati al lunedì.

Le aliquote sono state approvate con delibera C.C. n. 7 del 16/2/2018 (consultabile sul sito internet del Ministero delle Finanze: <http://www.finanze.it>, sezione "Fiscalità regionale e locale").

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale è prevista, al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legge, la riduzione del 50% della base imponibile.

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, al ricorrere dei requisiti di legge, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In riferimento ai cittadini italiani residenti all'estero le possibilità che possono presentarsi sono due:

- abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A1, A/8 e A/9, esclusa dal pagamento della TASI;
- abitazione principale nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, soggetta al pagamento della TASI, ma in misura ridotta di 2/3.

Per gli immobili locati a **canone concordato** l'imposta è ridotta al 75 per cento.

È disponibile gratuitamente in apposita sezione del sito internet del Comune ("Calcolo IUC") un programma che consente al contribuente di effettuare il calcolo della TASI e la compilazione, con i codici tributo appropriati, del modello F24.

C) Tassa sui Rifiuti – TARI

La TARI è il tributo destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il tributo è a carico e dell'utilizzatore del fabbricato.

Con delibera C.C. n. 13 del 16/2/2018 il Comune di Umbertide ha stabilito il numero delle rate, le loro scadenze e la percentuale di ciascuna rata in relazione al dovuto dell'anno:

30 aprile 2018	prima rata in acconto
30 luglio 2018	seconda rata in acconto
16 novembre 2018	terza rata a saldo

La TARI è ridotta di 2/3, al ricorrere dei requisiti di legge, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Le tariffe sono state approvate con delibera C.C. n. 4 del 16/2/2018 (consultabile sul sito internet del Ministero delle Finanze: <http://www.finanze.it>, sezione "Fiscalità regionale e locale").

Per il pagamento della TARI il Comune di Umbertide provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento ed i relativi modelli F24 precompilati.

Umbertide, 27/4/2018